



**BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE AL "REIS – FONDO REGIONALE PER IL REDDITO DI INCLUSIONE SOCIALE "AGIUDU TORRAU" E INTERVENTI DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA COVID-19 DI CUI ALLA L.R. 4/2021, ART. 3.**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA AMM.VA SOCIO-CULTURALE**

in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 34/25 DEL 11.08.2021 che approva in via definitiva le linee guida REIS per il biennio 2021/2023 e le misure per interventi di contrasto alla pandemia Covid-19.

**RENDE NOTO**

Che, con propria determinazione n. 294/542 del 28.09.2021 è stato approvato il Bando e la modulistica per la presentazione delle domande di ammissione agli interventi REIS 2021.

**1) PRINCIPI GENERALI E REQUISITI D' ACCESSO**

Con la misura regionale REIS (Reddito d'inclusione sociale), la Regione Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

Tale norma prevede che l'erogazione del sussidio economico o di un suo equivalente sia condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati nei successivi paragrafi.

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto o conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di 24 mesi nel territorio della regione. Per gli emigrati di ritorno e i loro familiari, si prescinde dal requisito della residenza protratta per 24 mesi.

Per accedere al REIS, inoltre, il nucleo familiare deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE ordinario o corrente) fino a euro 12.000,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza;
- gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario compreso tra euro 9.360 e euro 12.000, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, dovranno avere un valore ISR (indicatore della situazione reddituale<sup>1</sup>) pari o inferiore alla soglia di povertà rideterminata annualmente dall'Istat (linee guida RAS, punto 1 e punto 3).

Per accedere al REIS, inoltre, è necessario che ciascun componente il nucleo familiare:

- non possieda autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250cc, immatricolati per la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un'agevolazione fiscale in favore di persone con disabilità);
- non possieda imbarcazioni da diporto.

**1.1 Incompatibilità tra Reddito di cittadinanza (Rdc) e REIS**

Al fine di armonizzare i due strumenti, quello nazionale (Rdc) e quello regionale (REIS):

1. il Rdc e il REIS sono incompatibili: pertanto, il soggetto che percepisce il Rdc non può accedere al REIS.
2. l'istanza per il REIS è inammissibile se sussiste anche solo una delle seguenti condizioni:
  - a) l'istante, pur avendo i requisiti per l'accesso al Rdc, non abbia presentato domanda;
  - b) l'istante è stato ammesso al Rdc.

## 1.2 Priorità di erogazione e scala degli importi REIS

Di seguito sono definite le priorità d'accesso alla misura del REIS e le soglie ISEE, nonché i criteri per la definizione della graduatoria comunale.

Per l'erogazione del REIS si introduce, in primo luogo, una scala di priorità legata al valore ISEE del nucleo familiare e, in secondo luogo, una scala di sub-priorità legata a particolari caratteristiche del nucleo medesimo.

Al fine di assicurare un maggior beneficio in relazione alla situazione ISEE dei nuclei familiari, gli importi del REIS sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare secondo quanto indicato nelle tabelle sotto riportate.

Il REIS verrà riconosciuto per 6 mesi, rinnovabili di ulteriori 6 mesi previa riapertura delle procedure e rivalutazione dei requisiti di accesso.

### Priorità 1

**ISEE euro 0 –3000**

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.650,00	
2	€ 2.100,00	
3	€ 2.550,00	
4e superiori a 4	€ 2.730,00	

### Priorità 2

**ISEE euro 3001 –6000**

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 1.350,00	
2	€ 1.800,00	
3	€ 2.250,00	
4 e superiori a 4	€ 2.430,00	

### Priorità 3

**ISEE euro 6.001,00 – 9.360,00**

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 840,00	
2	€ 1.290,00	
3	€ 1.740,00	
4 e superiori a 4	€ 1.920,00	

### Priorità 4

**ISEE euro 9.360,00 – 12.000**

Numero componenti	Importo semestrale	Importo mensile
1	€ 540,00	
2	€ 990,00	
3	€ 1.440,00	
4 e superiori a 4	€ 1.620,00	

## 1.3 Sub-priorità in relazione alle caratteristiche del nucleo familiare

All'interno di ogni priorità ISEE, il contributo economico REIS verrà riconosciuto in base alle seguenti sub-priorità:

- 1.3.1 - famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;
- 1.3.2 - famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);
- 1.3.3 - famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;

1.3.4 - coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;

1.3.5 - famiglie comunque composte, incluse quelle unipersonali.

## **2) DEROGHE**

2.1 In deroga ai requisiti di accesso di cui al paragrafo 1, l'ammissione alle presenti risorse può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Rdc, con importi fino ai 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicati al paragrafo 1.2.

2.2 Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Rdc con minori, la soglia per accedere REIS di cui al precedente punto 2.1 è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore. Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

In tali fattispecie (2.1 e 2.2) il valore dei sussidi da erogarsi (fermo restando il rispetto del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo familiare stabilito nel paragrafo 1.2) deve essere destinato, da parte del nucleo familiare beneficiario, a sostenere una o più delle spese sociali ed assistenziali definite all'interno della Tabella 1 del Decreto Ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206 "Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell'assistenza" dai Codici A1.05 a A1.23.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio Rdc spettante al beneficiario, Il Comune inserirà comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria Rdc.

## **3) PROGETTI PERSONALIZZATI DI INCLUSIONE ATTIVA**

Il **REIS** consiste in un patto tra la Regione e il beneficiario, esteso all'intero nucleo familiare, che prevede la partecipazione ad un percorso finalizzato all'emancipazione dell'individuo affinché egli sia in seguito in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica.

Lo svolgimento di un progetto di inclusione attiva rappresenta la condizione per l'erogazione del sussidio economico (ad eccezione dei casi previsti al punto 5 delle Linee Guida allegate alla del. G.R. 23/26 del 22.06.2021 ") ed è definito a fronte dei reali bisogni delle famiglie attraverso la loro presa in carico professionale.

A tal fine, coerentemente con gli obiettivi della legge, il progetto di inclusione attiva di norma deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico, benché la sua durata non corrisponda necessariamente a quella dell'erogazione del sussidio monetario. Resta comunque salva la possibilità, in presenza di difficoltà oggettive, legate anche alle restrizioni imposte dalla pandemia Covid-19, di differire l'avvio dei progetti.

Esistono diverse possibilità opzionali o complementari per la definizione dei progetti personalizzati di inclusione attiva dei nuclei beneficiari:

1. progetti personalizzati predisposti in autonomia da parte del servizio sociale comunale.
2. progetti complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, predisposti dall'équipe multidisciplinare del PLUS viene prevista anche la partecipazione dei CPI.  
In questa seconda ipotesi, si ritiene opportuno prevedere una stringente programmazione degli interventi combinati tra tutte le istituzioni coinvolte nell'equipe multidisciplinare, anche per il tramite di protocolli che prevedano percorsi codificati di presa in carico. È ammesso il coinvolgimento, ove specifiche esigenze lo rendano necessario, di organizzazioni non profit, con modalità rispettose della normativa vigente in materia.
3. progetti di sola inclusione lavorativa. Sarà cura del servizio sociale comunale inviare agli Enti Istituzionali all'uopo preposti per la definizione del percorso di inclusione.

Tenuto conto che, in tutte le ipotesi, il beneficiario del progetto personalizzato è sempre il nucleo familiare e non un singolo componente, potranno essere attivati, a titolo esemplificativo, le tipologie di intervento di cui all'art. 9, comma 4, della L.R. n. 18/2016 e s.m.i., nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria che li disciplina e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie di cui il Comune dispone.

Per l'attuazione dei progetti potrà essere destinata la somma massima di 3.000 euro a semestre per ciascun nucleo, fino ad un massimo di 6.000 euro all'anno, qualora il sussidio economico venga riconosciuto anche per il secondo semestre. Sono in ogni caso escluse ulteriori erogazioni monetarie aggiuntive al sussidio REIS se

non ad eccezione del "Premio scuola", di cui al punto 6 delle Linee guida RAS e al punto 3.3 del presente bando.

### 3.1 Progetti sperimentali

In un'ottica di programmazione unitaria delle risorse, nell'ambito del REIS la Giunta Regionale promuove la sperimentazione di nuove forme di progettazione e interventi a favore delle famiglie con minori per contrastare il fenomeno della povertà educativa, in linea anche con i nuovi obiettivi della programmazione comunitaria 2021-2027. Tali interventi infatti, inizialmente coperti con i fondi REIS, potrebbero costituire una prima sperimentazione di analoghi interventi a valere sui fondi POR FSE e FESR 2021-2027.

I possibili interventi relativi a tale sperimentazione rivolti alle famiglie con minori possono essere:

- a) Dote educativa a favore delle famiglie con minori in età scolare;
- b) Attivazione di percorsi di sostegno alla genitorialità.

Per entrambi gli interventi potrà essere destinata la somma massima di € 6.000,00 annui, anche nel caso in cui il nucleo perda il requisito per il riconoscimento del sussidio economico per il secondo semestre.

### 3.2 Servizi a favore della collettività

I beneficiari del REIS possono svolgere servizi a favore della collettività nel comune di residenza. I comuni organizzano i servizi a favore della collettività assicurando che le attività svolte non siano in alcun modo assimilabili a lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo. Le attività previste nei servizi a favore della collettività devono intendersi complementari, a supporto e integrazione rispetto a quelle ordinariamente svolte dai comuni.

### 3.3 Premio scuola

In presenza di famiglie con minori in età scolare e in obbligo scolastico (tra i 6 e i 16 anni), i Comuni potranno far rientrare nei costi per la realizzazione dei progetti di inclusione attiva, risorse da destinare in funzione dei risultati scolastici conseguiti dai figli, al fine di dare attuazione a quanto disposto all'art. 15, comma 3, della L.R. n. 18/2016.

Alle famiglie, in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la premialità in parola, potrà essere erogato in aggiunta al sussidio REIS, un premio monetario di € 150,00 per ogni figlio minore che abbia conseguito la seguente valutazione:

Scuola	Votazione conseguita
Scuola primaria	Ottimo
Scuola secondaria di I grado	Media dell'8
Scuola secondaria di II grado	Media dell'8

Il presente premio è compatibile con analoghe misure di fonte comunale, regionale e nazionale.

La mancata sottoscrizione del progetto di inclusione o il mancato rispetto di uno o più clausole in esso contenute, comporta la decadenza dai benefici previsti dal presente programma.

## 4) PROGETTI REIS NON STRETTAMENTE COLLEGATI A POLITICHE ATTIVE D'INCLUSIONE

La Giunta regionale ha individuato i seguenti target quali beneficiari del REIS senza il vincolo della partecipazione ad un progetto d'inclusione attiva:

- famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 70 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90%;
- famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previste dalla L.R. n. 15/1992 e dalla L.R. n. 20/1997. Sarà cura del Servizio Sociale Professionale, anche in accordo con i competenti servizi sanitari, valutare il loro coinvolgimento nei progetti di inclusione attiva.

## 5) SUSSIDIO ECONOMICO E MODALITÀ DI EROGAZIONE

Il sussidio economico viene erogato anche nel caso in cui il Progetto d'inclusione attiva preveda una corresponsione monetaria finanziata con risorse regionali, nazionali e comunitarie diverse da quelle stanziare per il REIS.

I sussidi economici non possono essere utilizzati per il consumo di tabacco, alcool e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo.

I sussidi economici non possono essere erogati a soggetti affetti da dipendenze patologiche, a meno che non abbiano già intrapreso un percorso riabilitativo o tale percorso sia previsto nel Progetto di inclusione attiva. In ogni caso, il sussidio non sarà gestito direttamente dalla persona affetta da dipendenza patologica ma da un suo familiare.

Il Comune mette altresì in campo tutte le misure tese ad assicurare che il beneficio economico sia utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni di prima necessità a favore dell'intero nucleo familiare.

Per tutti i nuclei beneficiari, la durata dell'erogazione monetaria è fissata in 6 mesi.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS.

Il soggetto erogatore del sussidio provvede ad effettuare verifiche periodiche dell'ISEE e degli altri requisiti di accesso, avendo cura di adottare i provvedimenti conseguenti ad eventuali mutamenti della condizione dei beneficiari.

## **6) DOVERI DEI BENEFICIARI E SOSPENSIONE DELL'EROGAZIONE DEL REIS**

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali se non in presenza di gravi e comprovati motivi e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al Servizio Sociale Professionale ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento di presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui al paragrafo 2 del presente bando, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante il periodo di fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Rdc, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS dovranno essere immediatamente restituiti al Comune.

## **7) GRADUATORIA PROVVISORIA E DEFINITIVA**

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite al Punto 1 del presente Avviso per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione.

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune.

La graduatoria verrà pubblicata per un periodo di 15 giorni naturali e consecutivi sul sito internet del Comune, con valore di notifica e garantendo la tutela dei dati personali attraverso l'indicazione di numero e data del protocollo dell'istanza in luogo dei dati anagrafici.

## **8) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E AVVIO DEL PROGRAMMA**

La domanda di partecipazione, corredata di tutti gli allegati richiesti, deve essere presentata ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13:00 DEL 29 OTTOBRE 2021, potrà essere consegnata direttamente, infilata (in busta chiusa) nella cassetta postale presente all'ingresso del municipio, oppure inviata all'indirizzo PEC: [servizisociali.orroli@pec.it](mailto:servizisociali.orroli@pec.it), utilizzando esclusivamente il facsimile allegato a questo avviso.

Le domande saranno accolte secondo le categorie di priorità sopra evidenziate, sino a esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Autonoma della Sardegna al Comune di Orroli.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati (pena l'esclusione):

- ✓ copia documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- ✓ copia attestazione ISEE 2021;
- ✓ la ricevuta di presentazione di domanda Reddito di Cittadinanza;
- ✓ la ricevuta di esito negativo o decadenza del Reddito di Cittadinanza;
- ✓ se percettore di Reddito di Cittadinanza, autodichiarazione relativa all'importo mensile percepito;
- ✓ eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda (invalidità civile, legge 104/92 ecc).

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione dell'istanza.

La domanda potrà essere presentata da un solo componente del nucleo familiare. Nell'ipotesi in cui pervengano istanze diverse da parte di più componenti del medesimo nucleo familiare sarà ritenuta ammissibile solamente una domanda, dando preferenza, nella scelta, a quella pervenuta cronologicamente prima, sulla base della data e dell'ora di arrivo al Protocollo Generale dell'Ente.

Le persone beneficiarie del REIS verranno avviate al Programma con le modalità di cui al progetto personalizzato si cui all'art. 3 del presente Bando.

L'avvio del programma avverrà in ordine di graduatoria fino ad esaurimento fondi.

L'avviso e la modulistica sono disponibili nel sito istituzionale dell'Ente all'indirizzo [www.comune.orroli.ca.it](http://www.comune.orroli.ca.it)

## **9) CONTROLLI E SANZIONI**

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità delle dichiarazioni.

Ferme restando le sanzioni penali, previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici e, pertanto, verrà escluso dalla graduatoria.

## **10) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ai sensi della Legge n. 241/1990 si comunica che:

- l'Unità organizzativa responsabile del procedimento è l'Area Amm.va Socio-Culturale;

- il Responsabile del procedimento è l'Assistente Sociale Rita Agus al quale potranno essere richieste eventuali informazioni e chiarimenti – tel. 0782847006 - 3501459873 – E-mail: [servizisociali@comune.orroli.ca.it](mailto:servizisociali@comune.orroli.ca.it) - Pec: [servizisociali.orroli@pec.it](mailto:servizisociali.orroli@pec.it)

## **11) PRIVACY**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, Il Titolare del trattamento è il Comune di Orroli. Il trattamento dei dati è eseguito attraverso strumenti informatici e/o supporti cartacei, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati. I dati raccolti non saranno oggetto di divulgazione e di diffusione a terzi, ai sensi di legge.

## **12) DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non stabilito dal presente bando si rinvia alla L.R. 18/2016 e alle linee guida RAS approvate con delibera G.R. . 34/25 DEL 11.08.2021

## **13) PUBBLICITÀ**

Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda, all'Albo Pretorio on-line del Comune di Orroli e nella home page del sito istituzionale all'indirizzo [www.comune.orroli.ca.it](http://www.comune.orroli.ca.it)

**Il Responsabile dell'Area  
Dott.ssa Laura Trogu**